



COMUNE DI CRISSOLO

Via Umberto 1° n. 39 - 12030 Crissolo (CN)
Tel. 0175 94902 - Fax 0175 94958
Mail: municipio@comune.crissolo.cn.it
Pec: comune.crissolo@pec.it
C. F. 85000690041 - P. IVA 01661910040



Prot. n. 3519

Crissolo, lì 31 dicembre 2018

ORDINANZA N. 29 DEL 31.12.2018

OGGETTO: Disciplina festeggiamenti di capodanno 2018/2019. Disposizioni

IL SINDACO

PREMESSO che, nella serata del 31 dicembre 2018, patrocinato dal Comune di Crissolo, si svolgerà un intrattenimento musicale per i festeggiamenti del "Capodanno" che occuperà l'isola pedonale;

ATTESO che l'evento richiamerà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada e farà uso sconsigliato di petardi, mortaretti e fuochi d'artificio che potrebbero provocare danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente e turbare la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni che ne potrebbero derivare;

VISTE le indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di "safety" e "security" emanate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con direttiva numero 555/OP/0001991/2017/1 del 07.07.17, pervenute dalla Prefettura di Cuneo in data 21.06.2017 con nota 12.B.1/AREA1 e nota del Prefetto di Cuneo n. 12B., Area 1 del 26/07/2018;

VISTO il progetto di manifestazione con tabella per la classificazione del rischio – Safety/Security, acquisito agli atti di questo Ente al n. 3512 di protocollo in data 31.12.2018;

VALUTATA pertanto la necessità di richiamare all'osservanza, anche nello specifico frangente, di un comportamento pienamente rispettoso dell'altrui integrità, sicurezza e quiete;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto richiesto dall'evento è necessario vietare per le vie del paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine e vietare in modo assoluto l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, razzi ed altri artifici pirotecnici;

EVIDENZIATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica; *Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Limone Piemonte. Responsabile Procedimento: Astegiano Andrea (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico la somministrazione e il consumo, nelle ore serali/notturne, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di



somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in contenitori di plastica o di carta;

- vietando in modo assoluto permanente l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, razzi ed altri artifici pirotecnici non autorizzati;

VISTO l'art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773 e l'art. 151 del relativo regolamento di esecuzione- R.D. n° 635/1940 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 bis del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del del D.L. 35.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

RACCOMANDA

In caso di acquisto di artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, di non utilizzarli negli spazi ed aree pubbliche (strade, piazze etc);

Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

1) Per le ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa, in occasione dei festeggiamenti del "Capodanno", su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico, ad esclusione dell'interno degli esercizi di somministrazione, dalle ore 20,00 del 31.12.2018 alle ore 08,00 del 01.01.2019, il divieto:

- della somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine;
- della detenzione o trasporto di contenitori in vetro e lattine su tutte le aree pubbliche;

2) Dalle ore 20,00 del 31.12.2018, alle ore 08,00 del 01.01.2019 è vietato portare, nell'area pedonale, nelle vie e piazze comunali, nonché tutte le aree pubbliche del territorio:

- borse e zaini se non previo controllo del personale addetto alla vigilanza;
- bombolette spray di qualsiasi natura;
- bevande alcoliche di gradazione superiore a 21°;
- bevande contenute in lattine di alluminio, vetro o simili;
- borracce in metallo,
- droni, aeroplani telecomandati;
- materiali atti ad offendere quali: pietre, bastoni per selfie, armi, materiali esplosivi, petardi, fuochi d'artificio, fumogeni, catene, mazze, coltelli e/o oggetti da taglio e punta, razzi di segnalazione, materiale infiammabile;
- veleni, sostanze nocive e/o stupefacenti;

3) Su tutto il territorio comunale è istituito il divieto assoluto dell'uso di fuochi d'artificio, razzi, petardi ed altri artifici pirotecnici negli spazi ed aree pubbliche, salvo autorizzati con specifico atto;

4) I gestori degli esercizi pubblici di somministrazione siti sul territorio comunale dovranno vigilare affinché gli avventori non escano sulle pubbliche Vie con contenitori di vetro o lattine al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti dal loro abbandono o dalla loro frantumazione. A tal fine è consentito l'utilizzo di contenitori di plastica/carta.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 100,00 (cento/00) ad EURO 500,00 (cinquecento/00).

**ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA
CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL SEQUESTRO
FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEL MATERIALE IMPIEGATO PER
COMMETTERE LE VIOLAZIONI.**

Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione negli spazi pubblici, all'Albo Pretorio digitale, e trasmessa ai gestori di esercizi pubblici, alla Prefettura di Cuneo, alla Stazione Carabinieri di Paesana.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza..

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
F.to Fabrizio RE